



Comune di Bonate Sotto

Provincia di Bergamo

Ordinanza n. 2/2007

Prot. N. 1926

Oggetto: **ORDINANZA ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. Art. 14 D. Lgs. n.114/1998 e L.R. n. 29/2004.**

IL SINDACO

Visto l'art. 11 del D. Lgs. N. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la L.R. n. 29/2004;

Richiamata la precedente ordinanza n.10/2006 del 28/04/2006, che regolamentava gli orari d'attività dei negozi;

Viste le proposte di integrazione presentate dal Comando P.L. Isola Bergamasca;

Ritenuto, sulla base di dette disposizioni, di dover determinare i criteri per gli orari di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio;

Sentito il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e recepite le osservazioni della Confesercenti;

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. N. 267/2000.

ORDINA

- 1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in area privata sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri che seguono e dovranno essere comunicati al Comune in caso di variazione.
- 2) **ORARIO GIORNALIERO**
Gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private possono restare aperti al pubblico, fatte salve le disposizioni del successivo punto 4), tutti i giorni della settimana dalle ore 07,00 alle ore 22,00 e, su richiesta, dalle ore 05,00 alle ore 24,00.
Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di 13 (tredici) ore giornaliere.
- 3) **GIORNATA DI CHIUSURA**
A ciascun esercente è attribuita la facoltà di derogare all'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
- 4) **CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE**
Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio salvo:
 - 4.1 In caso di due festività consecutive gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE *possono* effettuare l'apertura durante la prima festività con orario fino alle 13,00;
 - 4.2 In caso di tre o più festività consecutive:
 - gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE devono effettuare l'apertura durante la prima festività per un minimo di 4 (quattro) ore da scegliersi, da parte dell'esercente, all'interno di una fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 13,00.
 - gli esercizi del SETTORE NON ALIMENTARE possono effettuare l'apertura durante la prima festività fino alle ore 13,00.
 - 4.3 Tutti gli esercizi commerciali *potranno* rimanere aperti al pubblico, con lo stesso orario prescelto per i giorni feriali:
 - per tutti i giorni festivi e domeniche del mese di dicembre;
 - per altre otto festività o domeniche secondo il seguente calendario:
 - 2^ domenica di febbraio;
 - 3^ domenica di marzo;

- 2^ domenica di maggio;
- 1^ domenica di luglio;
- 2^ domenica di settembre
- 2^ domenica di ottobre;
- 3^ domenica di novembre;
- 4^ domenica di novembre.

I commercianti che intendono effettuare l'apertura in particolari occasioni e/o manifestazioni legati alla realtà locale potranno richiedere la sostituzione con una delle date sopra fissate.

5) ATTIVITA' MISTE

Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori, alimentare e non alimentare, devono essere osservate le disposizioni del settore prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato dall'esercente, il quale deve comunicarlo al Sindaco, che a sua volta si riserva la facoltà di modificarlo in caso di risultanze difformi da quanto dichiarato dall'esercente.

Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, di giornali, di carburanti ed altre attività artigianali, servizi di telefonia ecc.) nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi commerciali deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all'attività commerciale.

6) APERTURA NOTTURNA

Non è prevista la possibilità di apertura notturna per gli esercizi di vicinato.

7) CHIUSURA PER FERIE

Nei periodi di ricorrenza delle ferie estive, e particolarmente nei mesi di Luglio e Agosto, onde garantire sufficienti servizi di approvvigionamento per i consumatori, gli esercenti l'attività di vendita dei prodotti alimentari e panificatori dovranno concordare tra loro i periodi di ferie.

Per gli esercenti le rivendite di pane con forno si richiamano le norme prescritte dalla L. n°41 del 18/02/1974.

8) CARTELLO ORARIO

Ciascun esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante esposizione di idoneo cartello visibile dall'esterno.

9) SFERA DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- alle fiere campionarie, alle mostre ed esposizioni rientranti nella sfera di applicazione di leggi regionali speciali;
- agli esercizi di vendita all'asta abilitati quando l'attività di vendita al dettaglio viene esplicitata con sistema del pubblico incanto;
- agli impianti di distribuzione del carburante;
- le rivendite di generi di monopolio;
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- le rivendite di giornali;
- le sale cinematografiche;
- gli esercizi che svolgono in maniera esclusiva e prevalente la vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, CD-rom e DVD, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, le rivendite di cibi cotti, le friggitorie, nonché le stazioni di servizio autostradali, come previsto dall'art. 13, comma 1 del D. lgs. N.114/1998.

La prevalenza del trattamento di uno o più dei settori merceologici indicati qui sopra dovrà essere comunicata obbligatoriamente a cura dell'interessato per potersi avvalere dall'esclusione all'assoggettamento alle limitazioni previste dalla presente ordinanza.

10) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante osservano gli orari fissati per il commercio fisso per i rispettivi settori.

Il giorno di mercoledì di ogni settimana si svolge il mercato sull'area pubblica individuata a tale scopo, con orario di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Nel caso in cui la giornata prefissata coincida con una festività, il Responsabile del Settore di Polizia Locale può, a richiesta degli interessati e della associazioni provinciali di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno o confermarne lo svolgimento comunque il mercoledì mattina.

11) SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi dell'art.22, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato.

12) ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore dal 1.1.2007 e revoca ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia.

Copia del presente atto viene consegnata a tutti gli esercenti soggetti all'osservanza delle disposizioni sopra riportate.

Bonate Sotto, 6.3.2007

IL SINDACO

Emma Brembilla